

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Deliberazione della Conferenza dei Servizi Prot. 28921/A1903A del 21 dicembre 2017.

Comune di Chivasso (To) - Soc. Eridano Srl – Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 14/12/2017– Lotto 1.3.

Premesso che:

il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno 2017 dalle ore 14.20 alle 14.30 circa, si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano 6 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota n. 23170/A1903A del 7/12/2017.

In data 13/11/2017 (pervenuta in Regione Piemonte il 13/11/2017) la Soc. Eridano Srl ha presentato all'Amministrazione Comunale di Chivasso (To) la richiesta per la ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale Lotto 1.3 con superficie di vendita mq. 4.850, tipologia G-CC1, (autorizzato con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 1734/DB17.1 del 9/03/2011 e ridefinito con DCS n. 8087/A1903A del 13/06/2017) settore non alimentare, ubicato nella L2 in "Area ex Lancia" pressì S.S. 26, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999.

La Conferenza dei Servizi nella seduta del 14/12/2017, dopo una breve discussione ha, a maggioranza degli aventi diritto, espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, richiesta dalla Soc. Eridano Srl per la ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale Lotto 1.3 con superficie di vendita mq. 4.850, tipologia G-CC1, (autorizzato con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 1734/DB1701 del 9/03/2011 e ridefinito con DCS n. 8087/A1903A del 13/06/2017), settore non alimentare, ubicato nella L2 in "Area ex Lancia" pressì S.S. 26 del Comune di Chivasso, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR 191/2012, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 1734/DB1701 del 9/03/2011 e n. 8087/A1903A del 13/06/2017, nella determinazione dirigenziale n. 193 del 9/05/2012, relativa alla esclusione del progetto del Parco Commerciale, ubicato in "Area ex Lancia", dalla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10 della LR 40/98 e nella determinazione dirigenziale n. 529 del 20/09/2016 aggiornata e corretta per errore materiale dalla determinazione n. 608 dell'11/10/2016, relativa all'autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi a costruire che ha recepito le soluzioni assunte in fase di verifica ambientale per il superamento delle esternalità negative;
- di prevedere il ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni commerciali prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;
- di prescrivere l'obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra gli altri insediamenti commerciali, nell'ambito della localizzazione L2 nel rispetto dell'art. 6 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12 acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1

lett. b) della LR 56/77 smi, autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2;

- di subordinare l'apertura del centro commerciale alla verifica che sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20/11/12. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante del Comune di Chivasso ai sensi dell'art. 11 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1 marzo 2000 s.m.i.;

preso atto del parere del rappresentante della Città Metropolitana di Torino, espresso con nota del 12/12/2017 (ns. prot. n. 25495/A1903A del 14/12/2017);

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012 e n. 3 del 11/03/2015 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 5, 6,14,15,17,23,24,25,26,27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi - D.lgs. 114/98 - art. 9 L.R. 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Delibera della Conferenza dei Servizi n. 1734/DB1701 del 9/03/2011, relativa al rilascio dell'autorizzazione amministrativa dalla Società Eridano Srl per l'attivazione di un centro commerciale sequenziale con superficie di vendita di mq. 4.850, composto da una grande struttura di tipologia G-SE1 di mq. 3.500 e 3 medie strutture di tipologia M-SE2 per complessivi mq. 1.350, ubicato nella L2 in "Area ex Lancia" pressi S.S. 26 del Comune di Chivasso;

vista la Delibera della Conferenza dei Servizi n. 8087/A1903A del 13/06/2017 di ridefinizione del centro commerciale sequenziale con superficie di vendita di mq. 4.850, ubicato nella L2 in "Area ex Lancia" pressi S.S. 26 del Comune di Chivasso;

vista la determinazione dirigenziale n. 193 del 9.05.2012 di esclusione del progetto del Parco Commerciale, ubicato in "Area ex Lancia", dalla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10 della LR 40/98;

vista la determinazione dirigenziale n. 529 del 20/09/2016, aggiornata e corretta per errore materiale dalla determinazione n. 608 dell'11/10/2016, di autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi a costruire per il G-CC1 – lotto 1.3 – dell'area ex Lancia di Chivasso, rilasciata alla società Eridano srl ai sensi dell'art. 26 c. 7 della LR 56/77;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98";

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endo procedimentale nel termine di 90 giorni dalla data di convocazione della Conferenza, di cui all'art. 9 del d.lgs. 114/98, come previsto dalle norme di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4016 del 17/10/2016;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

la Conferenza dei Servizi, con voti a maggioranza, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria

d e l i b e r a

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta della Soc. Eridano Srl per la ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale Lotto 1.3 con superficie di vendita mq. 4.850, tipologia G-CC1, (autorizzato con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 1734/DB1701 del 9/03/2011 e ridefinito con n. 8087/A1903A del 13/06/2017), settore non alimentare, ubicato nella L2 in "Area ex Lancia" pressi S.S. 26 del Comune di Chivasso, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR 191/2012, avente le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita mq. 4.850 composta da:

1 M-SE4 di mq. 1801

1 M-SE3 di	mq. 1205
1 M-SE2 di	mq. 700
1 M-SE2 di	mq. 620
1 M-SE2 di	mq. 524

- b) superficie complessiva del centro commerciale mq. 6.514;
- c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive grande struttura centro commerciale sequenziale (G-CC1) di mq. 4850, che deve essere: non inferiore a mq. 5668 pari a posti auto n. 218 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 2.606 in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i.; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;
- d) aree carico-scarico merci mq. 1.503;

2. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa facendo salve:

- tutte le prescrizioni contenute nella precedente deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 1734/DB1701 del 9/03/2011 e n. 8087/A1903A del 13/06/2017, nella determinazione dirigenziale n. 193 del 9/05/2012, relativa alla esclusione del progetto del Parco Commerciale, ubicato in "Area ex Lancia", dalla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10 della LR 40/98 e nella determinazione dirigenziale n. 529 del 20/09/2016 aggiornata e corretta per errore materiale dalla determinazione n. 608 dell'11/10/2016, relativa all'autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi a costruire che ha recepito le soluzioni assunte in fase di verifica ambientale per il superamento delle esternalità negative;
- di prevedere il ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni commerciali prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;
- di prescrivere l'obbligatoria separazione con viabilità pubblica tra gli altri insediamenti commerciali, nell'ambito della localizzazione L2 nel rispetto dell'art. 6 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12 acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi, autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2;
- di subordinare l'apertura del centro commerciale alla verifica che sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20/11/12. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98;

3. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Chivasso (To) in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 c. 1 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi è tenuto al rilascio delle

autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. A norma dell'art. 13 comma 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario Via Pisano 6 - Torino.

IL PRESIDENTE
della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio MAROCCO